

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1626

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(SALVINI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle
università

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - Presso il policlinico dell'Università «La Sapienza» di Roma prestano servizio attualmente settantasette unità di personale, assunte in qualità di assistenti medici con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovato di anno in anno sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal prefetto di Roma in data 20 giugno 1989 e 19 ottobre 1992.

La mancata conferma in servizio degli assistenti medici sopra menzionati paralizzerebbe la funzionalità dei reparti di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, accettazione, radiologia, e quella dei laboratori del policlinico Umberto I, come rappresentato dal prefetto di Roma con *telex* in data 21 ottobre 1993.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente che autorizzi l'Università «La Sapienza» a rinnovare per due anni i contratti sopra menzionati, con onere a carico della regione Lazio. Considerato che il decreto-legge è alla sua ottava reiterazione viene precisato che devono essere fatti salvi anche i contratti stipulati con i medici che erano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, il primo della serie.

2. - L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina le ipotesi di collocamento in aspettativa dei professori universitari per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Tra le ipotesi di collocamento in aspettativa obbligatoria è compresa la nomina a componente delle istituzioni comunitarie, mentre non è compresa la nomina a componente degli organi e delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. L'assenza di tale previsione costituisce una vera e propria lacuna, anche nella prospettiva del potenziamento, in parte già in atto, della pre-

senza italiana in organi di notevole rilievo e interesse, come segnalato dal Ministro degli affari esteri con nota del 18 ottobre 1993, indirizzata al Ministro per la funzione pubblica, ove si auspica un intervento in tal senso del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente volto ad integrare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo, tra le ipotesi di aspettativa obbligatoria dei professori universitari, la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite.

L'articolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuisce alle università flessibilità nella determinazione degli organici, entro il vincolo delle risorse a tal fine assegnate dal Ministero. Tale flessibilità verrebbe vanificata, se permanesse il vincolo del rapporto di parità numerica tra posti di professore ordinario e di ricercatore per ciascuna facoltà, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158; è opportuno quindi prevedere espressamente e con urgenza l'abrogazione del predetto articolo 3, comma 2.

Inoltre, sempre alla luce dei principi introdotti dalla citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, sembra opportuno chiarire che non è più applicabile la disposizione prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che subordina il trasferimento dei professori associati all'assenso delle facoltà di appartenenza.

Per effetto dell'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, gli accessi alla settima qualifica funzionale presso le università sono limitati a coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di se-

condo grado, più quattro anni di esperienza lavorativa corrispondente. Sono stati segnalati dalle università gravi inconvenienti verificatisi nei concorsi per il conferimento di posti della settima qualifica, andati deserti in numerosi casi per effetto della limitazione sopra richiamata.

Occorre quindi ripristinare con urgenza tra i titoli culturali per la partecipazione ai concorsi suddetti anche la laurea, così come in precedenza previsto, per la settima qualifica, dall'allegato C) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, e così come previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990 per l'ottava qualifica.

La disposizione introdotta al comma 4 ha la finalità di consentire il conferimento delle supplenze anche ai ricercatori che non hanno conseguito la conferma; è necessario, infatti, estendere a tutti gli appartenenti al ruolo dei ricercatori la possibilità di svolgere attività didattica, soprattutto per coprire gli insegnamenti nei corsi di diploma. L'eventuale conferimento della supplenza non corrisponde, comunque, ad un consolidamento di aspettative ad ottenere la conferma.

3. - L'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, equipara oggettivamente le università non statali legalmente riconosciute alle università statali con riferimento alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria ed ai versamenti per il finanziamento dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOI).

Il legislatore ha inteso così sanare un dubbio interpretativo connesso con l'applicabilità alle università non statali dell'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155; la normativa, mentre non pone problemi dalla data di entrata in vigore della legge, può creare dubbi, per l'interpretazione letterale della sua formulazione, circa l'estensione degli effetti anche al passato, verosimil-

mente in contrasto con la reale volontà del legislatore volta invece a definire in termini di uniformità il trattamento assicurativo della categoria.

L'articolo 3, comma 1, del presente decreto è dunque una norma sull'interpretazione, finalità questa che il legislatore riteneva di aver conseguito con la detta equiparazione oggettiva che avrebbe dovuto spiegare effetto dirimente in eventuali contrasti. Conservando l'efficacia dei contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge viene eliminata ogni possibilità di contenzioso per il «fatto compiuto», evitando procedimenti di ripetizione.

Viene infine previsto che gli iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie ai sensi della legge 27 febbraio 1980, n. 38, previo benestare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mantengano il titolo all'iscrizione nei predetti elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le medesime istituzioni, anche al fine del regime previdenziale.

4. - Il rapporto fra i lettori di lingua straniera e le università è attualmente regolato da contratti di diritto privato a termine, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la cui formulazione ha generato una serie di dubbi interpretativi e di rivendicazioni da parte di lettori, dai quali è nato un rilevante contenzioso, attinente soprattutto alla natura giuridica del rapporto.

Sulla materia si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989, affermando che la natura dei contratti in parola è quella di contratto di diritto privato, a tempo determinato, di lavoro subordinato, mentre deve considerarsi illegittimo il limite di rinnovabilità oltre i cinque anni, posto dal terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Da ultimo, con sentenza 2 agosto 1993, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha così dichiarato: «L'articolo 48, n. 2, del Trattato CEE osta a che la normativa di

uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti», così precisando in motivazione:

a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro stipuli con lettori di lingua contratti di lavoro a termine, qualora al momento dell'assunzione risulti che le esigenze specifiche dell'insegnamento non eccedono tale termine;

b) i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente più richieste, vanno stipulati a tempo indeterminato;

c) qualora in un momento successivo il numero di studenti richiedenti la frequenza dei corsi di una determinata lingua straniera si riducesse, o se tale lingua non fruisse più in uno Stato membro dello stesso trattamento preferenziale, o, ancora, se l'università non disponesse più di sufficienti mezzi finanziari per garantirne l'insegnamento, sarebbe possibile far luogo al licenziamento dei lettori in esubero, così da adeguare il numero degli effettivi alle nuove condizioni. Questa misura avrebbe effetti meno restrittivi sulla libera circolazione dei lavoratori rispetto alla configurazione del rapporto come rapporto a termine.

La pronuncia della Corte di giustizia sopra richiamata impone una completa riconsiderazione della disciplina dettata con il citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che limitava l'impiego dei lettori alla esercitazione degli studenti e non distingueva tra esigenze costanti e esigenze temporanee inerenti all'insegnamento delle lingue.

Tale pronuncia, infatti, appare fondata sulla valutazione di fatto dell'utilizzo dei lettori di lingua madre per esigenze, anche costanti, comunque connesse all'apprendimento delle lingue; e ciò a differenza di quanto avviene negli altri Stati dell'Unione europea, ove i lettori di lingua madre sono

utilizzati per periodi di tempo limitati, esclusivamente, quali «informatori nativi», nell'ambito di strutture preordinate all'insegnamento delle lingue.

Mancando, invece, nel nostro ordinamento una equiparabile definizione del quadro organizzativo, l'utilizzo dei lettori è avvenuto secondo modalità differenziate da caso a caso.

Nel ridisciplinare la materia, occorre quindi, in coerenza con quanto avviene negli altri Stati dell'Unione europea, definire i presupposti organizzativi per l'ordinato utilizzo di tali competenze entro l'attuale ordinamento delle università, prevedendo l'istituzione di apposite strutture, quali ad esempio i centri linguistici, nell'ambito delle quali possano essere individuate le esigenze, temporanee o costanti, di collaborazione e supporto all'apprendimento delle lingue e alle attività didattiche in materia linguistica.

L'adeguamento ai principi enunciati dalla Corte non può essere, quindi, automatico, ma richiede una revisione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che disciplini i seguenti aspetti:

a) istituzione di apposite strutture d'ateneo;

b) definizione delle esigenze costanti inerenti all'apprendimento delle lingue e al supporto didattico, contrapposte alle esigenze temporanee;

c) requisiti e modalità di reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici per l'assolvimento delle esigenze suddette;

d) aspetti retributivi e contenuto della prestazione;

e) meccanismi di valutazione e recesso dell'università per l'esito negativo della valutazione, per il venir meno dell'esigenza, o dei mezzi per farvi fronte.

Il presente decreto propone, quindi, una disposizione che prevede anche l'istituzione, da parte delle università, di apposite strutture per le esigenze di apprendimento e di supporto all'attività didattica in materia linguistica, consentendo l'assunzione di collaboratori ed esperti di lingua madre in pos-

sesso di laurea o titolo equivalente e di idonea qualificazione.

In conformità all'autonomia riconosciuta alle università, la norma fissa unicamente i principi, rinviando ad apposita regolamentazione da parte delle stesse università le modalità della selezione, il contenuto delle prestazioni e l'entità della retribuzione, in attesa del primo contratto collettivo, che dovrà essere stipulato a livello di singolo ateneo.

La stessa disposizione, in via transitoria, riconosce (comma 3) il diritto all'assunzione, nei limiti indicati dai commi 1 e 2, ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in servizio nell'anno accademico 1993-1994.

Il citato articolo 28 viene contestualmente abrogato.

La disposizione non comporta spesa; si tratta, infatti, della nuova disciplina del rapporto, per adeguarlo ai principi enunciati dalla Corte di giustizia; le assunzioni avverranno da parte delle università compatibilmente con le risorse disponibili.

La disposizione riveste carattere d'urgenza, al fine di dare chiarezza di disciplina ai rapporti tra università e lettori attualmente in corso e in via di instaurazione.

5. - L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stato approvato, a conclusione di un complesso iter parlamentare, in una formulazione che ha profondamente modificato la filosofia e la struttura della manovra presentata dal Governo. Nel testo governativo approvato dal Senato in prima lettura (v. atto Camera n. 3339, XI legislatura), infatti, i commi dal 13 al 16 dell'articolo 7, poi divenuto articolo 5, introducevano una manovra complessa e articolata in due direzioni:

a) in correlazione all'autonomia gestionale e finanziaria attribuita alle università, veniva razionalizzato il complicato e antieconomico sistema delle tasse universitarie, unificate nella tassa di iscrizione di lire trecentomila; veniva, inoltre, ampliata e resa più flessibile la possibilità di prevedere contributi a carico degli studenti, già discipli-

nata dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, limitatamente alle biblioteche e alle spese di laboratorio, riscaldamento ed esercitazioni;

b) al fine di assicurare l'equità della manovra, destinando risorse maggiori agli interventi per il diritto allo studio in correlazione all'aumento di tasse e contributi, veniva istituita, in sostituzione del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 1551 del 1951, la tassa regionale per il diritto allo studio, determinabile dalle regioni in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione.

In seguito ad un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la misura delle tasse universitarie è stata fissata tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire novecentomila, graduate per fasce di reddito, ponendo un tetto pari a quattro volte la tassa minima per l'ammontare complessivo di tasse e contributi universitari. È stata inoltre soppressa la tassa regionale per il diritto allo studio, destinando alle regioni per le medesime finalità il 20 per cento della tassa di iscrizione.

Ne è così risultato profondamente modificato il chiaro disegno del testo governativo, che, non potendo aumentare le risorse destinate alla istruzione universitaria per le note ragioni di finanza pubblica, attribuiva maggiore capacità di autofinanziamento alle università e alle regioni, ciascuna per le rispettive competenze e responsabilità. A seguito dell'emendamento sopra descritto, il sistema di finanziamento delle università e degli interventi regionali per il diritto allo studio è risultato tale da non assicurare nemmeno i livelli attuali, come hanno evidenziato le prese di posizione delle regioni e della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il tetto massimo è, infatti, inferiore all'importo già ora riscosso da numerose università in relazione a corsi di laurea o scuole di specializzazione dotati di strumentazioni e attrezzature particolari.

Inoltre, la quota del 20 per cento della tassa di iscrizione destinata alle regioni non assicura loro il livello del gettito attuale, che consiste in una quota del 15 per cento

della tassa di iscrizione riscossa dalle università oltre ad un contributo suppletivo pari al 30 per cento della stessa tassa riscosso direttamente dalle regioni.

A tale proposito va sottolineato che l'esigenza, fatta propria dalla Camera dei deputati, di un consistente aumento delle risorse destinate alla istruzione universitaria, è pienamente condivisibile in prospettiva. In particolare, l'effettiva attuazione del diritto allo studio richiederà, così come avviene negli altri Paesi comunitari, risorse molto superiori a quelle attualmente a ciò destinate, e non aumentabili per le ristrettezze della finanza pubblica. Peraltro, la necessaria ridefinizione della politica per il diritto allo studio trova la sua corretta collocazione nel quadro della maggiore autonomia anche impositiva delle regioni e, quindi, nell'ambito della complessiva riforma istituzionale che impegnerà la prossima legislatura.

Occorre comunque - impregiudicate le soluzioni future - assicurare con urgenza quanto meno il mantenimento degli attuali livelli di finanziamento, consentendo il superamento, da parte delle università, del tetto massimo per tasse e contributi, in relazione ad esigenze particolari di organizzazione e strumentazione didattica e scientifica, e finalizzando i contributi al miglioramento delle infrastrutture o strutture della didattica, ed ai servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sul diritto allo studio. È, inoltre, necessario mantenere il contributo suppletivo a favore delle regioni.

Un apposito emendamento presentato dal Governo in sede di esame del citato atto Camera n. 3339, finalizzato a tali obiettivi, non venne esaminato dalla Camera in quanto ritenuto inammissibile per contrasto con l'emendamento di cui si è sopra riferito, già precedentemente approvato.

Il Senato, nell'approvare definitivamente, in terza lettura, l'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, ha impegnato il Governo, che accolse l'ordine del giorno 9.1508-B.16 presentato a questo riguardo il 22 dicembre 1993, ad assicurare l'autonomia finanziaria delle università e l'autonomia impositiva delle regioni in materia di contributi uni-

versitari. L'impegno così assunto viene assolto con l'articolo 5 del presente decreto-legge, che è in linea con il suddetto emendamento governativo, recependo altresì le modifiche a suo tempo proposte dalla 7ª Commissione del Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588 (v. atto Senato n. 1045-A). La nuova formulazione peraltro prevede che gli eventuali maggiori introiti, a titolo di tasse e di contributi, siano devoluti dalle università, in misura non superiore al 30 per cento, ad interventi in favore degli studenti capaci e meritevoli che non abbiano potuto usufruire delle borse di studio per carenze dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, con corrispondente riduzione della spesa prevista per il finanziamento dei prestiti d'onore.

Nel comma 3, infine, si prevede che i contratti di diritto privato di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 possono essere rinnovati dalle università per attivare, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli corsi di laurea e di diploma entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

6. - L'articolo non si discosta, se non per una diversa riformulazione, dal testo di cui all'articolo 9 del precedente decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40. Nella considerazione che alcune università hanno escluso gli studenti dalla partecipazione ai consigli di facoltà, ai consigli di amministrazione ed ai senati accademici, il comma 1 di tale articolo riconosce che di tali organi fanno parte i rappresentanti degli studenti secondo modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

Si introduce un importante stimolo all'esercizio dell'autonomia da parte delle università, che registrano ritardi nella deliberazione dei loro statuti e regolamenti. Queste, trascorso un anno dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora non vi abbiano ancora provveduto, non potranno infatti accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Si chiarisce, inoltre, che l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, non si applica ai consigli di amministrazione delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli enti di ricerca nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, fatte comunque salve le deliberazioni adottate dagli stessi consigli prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Viene pertanto rimessa agli statuti degli atenei, nell'ambito della loro autonomia, la definizione della composizione dei consigli di amministrazione e dei criteri per la individuazione dei membri appartenenti al personale universitario.

7. - L'articolo reca una norma interpretativa intesa a chiarire che i provvedimenti di nomina, promozioni e cessazioni dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato; ciò al fine di consentire alla Ragioneria generale dello Stato, di cui le ragionerie regionali sono struttura portante, di svolgere le necessarie attività di controllo e di coordinamento sul costo del personale universitario.

8. - L'articolo esclude, nei confronti degli istituti universitari, l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina le caratteristiche di cubatura e superficie degli ambienti di lavoro, per gli impianti già realizzati.

9. - Tale articolo disciplina, sulla scorta di quanto affermato da specifico parere del Consiglio di Stato, l'istituto della ricusazione dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi universitari, sotto-

ponendo la possibilità di presentare la relativa istanza al termine di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione della composizione della commissione o dal momento della insorgenza della causa di ricusazione, se successiva.

10. - L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede quale titolo per l'ammissione alle università il titolo di studio conseguito all'estero da cittadini stranieri ovvero italiani residenti all'estero.

La norma, quindi, non consente l'ammissione alle università ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo dopo aver frequentato una scuola straniera in Italia. Peraltro, la prassi sin qui seguita contrasta con la corretta interpretazione.

La situazione verificatasi dovrà essere affrontata anche con la stipulazione di accordi bilaterali, che per alcune scuole sono già intervenuti. Si rende comunque necessario provvedere con urgenza ad una deroga all'articolo 147 sopra menzionato, per non danneggiare gli studenti che in perfetta buona fede hanno chiesto l'iscrizione alle università italiane dopo aver frequentato scuole straniere in Italia e conseguito il titolo. La deroga deve essere circoscritta alle scuole riconosciute o sovvenzionate dagli Stati esteri, soltanto per l'anno accademico 1994-1995, in attesa della conclusione delle intese bilaterali con i Paesi interessati.

La norma di cui al comma 2 consente, per il solo anno accademico 1994-1995, che la nomina dei vincitori dei concorsi a professori di prima fascia e seconda fascia possa aver luogo anche dopo il 31 ottobre 1994, purchè non oltre il 28 febbraio 1995.

La disposizione inserita nel comma 3, inoltre, consente di poter ammettere alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia anche quei laureati che non abbiano ancora conseguito, al momento dell'iscrizione, l'abilitazione all'esercizio professionale che è presupposto per l'epletamento delle attività assistenziali da svolgere nell'ambito della formazione speciali-

stica. In tal modo, già dal corrente anno accademico, si permette ai laureati della sessione estiva di completare il periodo di tirocinio di un anno prescritto dall'ordinamento della facoltà di medicina nel primo semestre del corso di specializzazione.

Per quanto attiene alla previsione contenuta nel comma 4, si fa presente che l'articolo 1 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni, stabilisce che gli stessi abbiano luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro.

L'ordinanza ministeriale del 28 dicembre 1994 prevede che la presentazione delle domande di ammissione avvenga entro il 18 marzo 1995 per la prima sessione, il cui inizio è fissato per il 26 aprile 1995, ed entro il 21 ottobre 1995 per la seconda sessione, che avrà inizio il 27 novembre 1995.

Numerose università hanno prospettato le difficoltà in cui si trovano i laureati in medicina e chirurgia che completeranno alla fine di aprile o nel mese di maggio il tirocinio pratico *post lauream*, previsto dalla tabella XVIII annessa all'ordinamento didattico universitario, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1986, n. 95, per adire all'esame di Stato.

Pertanto, essendo stati fissati gli esami per tutte le professioni per il 26 aprile, i nuovi laureati in medicina e chirurgia dovrebbero attendere la seconda sessione di novembre perdendo sia la possibilità di frequentare, eventualmente, le scuole di specializzazione, sia quella di poter iniziare, in tempi brevi, l'esercizio della professione medica.

Al riguardo, va rilevato che non sussiste, come sopra precisato, una predeterminazione di legge circa la data di espletamento della sessione, che è fissata con atto amministrativo; ciò comporta, in linea teorica, la possibilità di differire tali date ove sussistano valide ragioni.

Nella specie, considerati i possibili inconvenienti connessi con la prima applicazione della normativa concernente il tirocinio *post lauream* dalla citata tabella XVIII per il corso di laurea in medicina e chirurgia, si ritiene attuabile l'effettuazione, nel mese di maggio, di una sessione straordinaria degli esami di Stato, da indire con ordinanza del Ministro.

11. - Con l'articolo 11, infine, viene precisata la decorrenza giuridica degli inquadramenti del personale dell'università, effettuati sulla base della legge 21 febbraio 1989, n. 63.

Non si fa luogo alla redazione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non scaturiscono nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40.

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Articolo 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

- «3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
- 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate

delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

Articolo 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo beneplacito del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Articolo 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di

laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonchè quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predefiniti dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti dell'università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Articolo 5.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonchè il contributo supplementare di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla

legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Articolo 6.

1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti.

2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonchè ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonchè quelli indicati dagli statuti.

4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonchè dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragioni regionali dello Stato.

Articolo 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

Articolo 9.

1. L'eventuale istanza di riconsiliazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purchè anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di riconsiliazione non può essere dedotto come causa di successiva riconsiliazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonchè le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h*) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purchè svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, dell'abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ai fini di cui al comma 3, sono ammessi alle scuole di specializzazione anche i laureati in medicina e chirurgia che conseguano l'abilitazione nella predetta sessione straordinaria.

Articolo 11.

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - SALVINI - MASERA - FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO